



DELIBERAZIONE N° VIII / 006495 Seduta del

2011.4.2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Franco Nicoli Cristiani

Oggetto

**COMPETTO
D'UFFICIO**

INDIRIZZI GENERALI PER IL RILASCIO, DA PARTE DEI COMUNI, DELLE
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (L.R. N. 30/2003).
(A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Il Dirigente Paolo Mora

Il Direttore Generale Danilo Maiocchi

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 10 pagine di allegati,
parte integrante.



VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

VISTO in particolare l’art. 8 comma 1 della legge regionale suddetta in base al quale la Giunta Regionale entro novanta giorni della sua entrata in vigore, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la D.G.R. 17 maggio 2004 n. VII/17516 con la quale sono stati fissati gli indirizzi sopra indicati e in particolare l’art. 1 che assegnava validità triennale agli stessi;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad approvare dei nuovi indirizzi al fine di recepire le richieste di modifiche procedurali pervenute alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati a seguito della loro fase sperimentale di prima applicazione e anche per raccordare la procedura autorizzativa commerciale con le recenti modifiche normative introdotte sulla parte igienico-sanitaria dalla Legge Regionale n. 8 del 2007;

VISTO l’esito delle consultazioni con i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 6 dicembre 2007 con richiesta di modifiche che si intendono integralmente recepite nonché acquisite le ulteriori determinazioni votate dalla IV Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 10 gennaio 2008 sui contenuti della lettera trasmessa dall’Assessore Franco Nicoli Cristiani il 21 dicembre 2007 (prot. n. O1.2007.0014428);

SU PROPOSTA dell’Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare gli indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 di cui all’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Marco Pilloni



Allegato A) alla D.G.R. n.

del

6495
23 GEN 2008

**INDIRIZZI GENERALI PER IL RILASCIO, DA PARTE DEI
COMUNI, DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ATTUAZIONE
DELLA L.R. 24 DICEMBRE 2003 N. 30.**

1



1
(Oggetto)

1.1 I presenti indirizzi, in attuazione dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", stabiliscono le modalità per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli orari delle stesse.

2
(Elementi della richiesta di autorizzazione)

2.1 La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello Unico o all'ufficio competente del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

2.2 Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

2.3 La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

2.4 Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30 rimarrà sospeso.

3
(Allegati alla richiesta di autorizzazione)

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;



- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 9;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11;
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

4

(Comunicazione di inizio del procedimento)

4.1 Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

4.2 Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

5

(Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività)

5.1 Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, art. 16, comma 1, lettere a), c) e d) i seguenti casi:

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

6

(Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

6.1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla A.S.L. competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;



- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

6.2 Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

6.3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

6.4 La Regione istituisce, nell'ambito dell'Osservatorio commerciale di cui all'art. 7 della L.R. 23 luglio 1999 n. 14, un Osservatorio sui pubblici esercizi per il monitoraggio della rete a cui collaborano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali.

7

(Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

7.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 della L.R. n. 30/2003, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza



stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

7.2 Il Comune, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinata ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, è tenuto a valutare l' idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto.

8

(Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi)

8.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

8.2 In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

9

(Parcheggi e soste veicolari)

9.1 I Comuni, nell'ambito del piano dei servizi di cui all'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

9.2 In attesa della definizione dei provvedimenti di cui al punto 9.1 i comuni, nell'ambito della programmazione di settore di cui al paragrafo 12, possono stabilire, per l'apertura di nuovi esercizi o l'ampliamento degli esistenti, una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di rendere compatibili tali attività con le funzioni



territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori. Tale disponibilità può essere conseguita mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

9.3 I Comuni, al fine di valorizzare il ruolo di aggregazione sociale svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivitalizzazione urbana, dispongono misure per facilitare le soste in prossimità di tali attività, anche mediante la rimozione, dopo le ore 18.30, degli eventuali vincoli alla sosta esistenti.

10

(Indicazioni di carattere urbanistico)

10.1 I Comuni, al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse.

10.2 I Comuni, ai fini della programmazione di cui al paragrafo 12 tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati e degli insediamenti industriali e produttivi;
- delle infrastrutture di traffico quali autostazioni, stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, portuali ed aeroportuali;
- delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.

11

(Impatto acustico ed ambientale)

11.1 La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

11.2 Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

11.3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

(Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni
e di quelle relative al trasferimento di sede)

12.1 I Comuni, sprovvisti di criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, adottano gli stessi entro 180 giorni dall'approvazione dei presenti indirizzi. I criteri comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

12.2 I Comuni dotati di programmazione di settore vigente, effettuata in base alle indicazioni contenute nella D.G.R. 17 maggio 2004 n. VII/17516, sono tenuti ad aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla sua scadenza, in base ai presenti indirizzi. Tali programmazioni comunali mantengono i loro effetti solo se non in contrasto con le indicazioni a tutela della concorrenza contenute nei presenti indirizzi. I Comuni trasmettono agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno i criteri adottati.

12.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i criteri di cui sopra prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

12.4 I Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare.

12.5 I Comuni, al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, potranno stabilire, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, indicazioni programmatiche.

12.6 Ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione i Comuni tengono conto altresì:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- della quantificazione dell'offerta e della domanda.

12.7 Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento sarà subordinato alla verifica dei criteri di cui al punto 12.6 nel caso di richieste concernenti zone diverse da quelle della precedente ubicazione.

12.8 I criteri comunali individuano le attività di somministrazione per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra.

12.9 L'attività di cui al punto precedente è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

13
(Orario giornaliero)

13.1 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, fissano l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

13.2 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, possono differenziare l'orario nell'ambito dello stesso territorio, fissandolo in base alle seguenti indicazioni:

- a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- b) per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b, c), d), e), f), g) ed h) del precedente punto 6, possono autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;
- c) tra le 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) del paragrafo 6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata da parte del Comune.

13.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, possono autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

14
(Obblighi degli esercenti sugli orari)

14.1 I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

14.2 L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

14.3 La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.



14.4 L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

15

(Orari degli esercizi a carattere misto)

15.1 Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

15.2 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. I Comuni di pertinenza possono concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

16

(Esclusione dalla disciplina sugli orari)

16.1 Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

17

(Commissioni Comunali)

17.1 I Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

17.2 I Comuni, qualora non tengano conto dei pareri espressi dalla Commissione, hanno l'obbligo di motivare per iscritto le loro decisioni.

18

(Cessazione dell'attività)

18.1 Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

(Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani)

19.1 I Comuni al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, e ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono:

- iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione, i giovani, le famiglie;
- l'adozione di misure di prevenzione rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme di premialità per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

(Disposizioni transitorie)

20.1 I Comuni che non hanno ancora definito i criteri di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 24 dicembre 2002 n. 30 sono tenuti a svolgere le istruttorie inerenti le richieste di autorizzazione per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in base ai principi di cui ai sottoparagrafi 12.4 e 12.6 dei presenti indirizzi.

(Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della L.R. n. 30 del 2003 e L.R. n. 8 del 2007)

21.1 A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 del 2007 i richiami contenuti nella L.R. n. 30 del 2003 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle A.S.L. competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007.

21.2 La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione alla A.S.L. competente di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8 del 2007 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della L.R. n. 30 del 2003 per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

